

Idda, Lorenzo (1980) *La Nuova strada indicata dalla CEE per il settore vitivinicolo*. Agricoltura informazioni, Vol. [3] (14/15), p. 3-7.

<http://eprints.uniss.it/10872/>

LORENZO IDDA

Istituto di Economia e Politica Agraria dell'Università di Sassari

LA NUOVA STRADA
INDICATA DALLA CEE
PER IL SETTORE VITIVINICOLO

*Estratto da «Agricoltura Informazioni»
Periodico mensile edito dal Banco di Sardegna
N. 14/15 - Maggio/Giugno 1980*

Gallizzi - Sassari

I problemi del settore vitivinicolo sono spesso oggetto di particolare attenzione da parte della Commissione e del Consiglio della CEE, considerato che concernono un settore con produzione eccedentaria e per di più in progressivo aumento.

L'eccedenza produttiva di vini da tavola oscilla nella Comunità, secondo una stima della Commissione, tra 6 e 10 milioni di ettolitri. Ma in vendemmie particolarmente favorevoli, come quella dello scorso anno, va ben oltre queste cifre: nel 1979 infatti la produzione di vino ha toccato i 173 milioni di ettolitri mentre il consumo interno della CEE è stato pari a circa 126 milioni di ettolitri.

L'eccedenza di vino nella CEE ha assunto ormai, si può dire, carattere strutturale, e mostra una tendenza all'aumento: a causa appunto del progressivo aumento della produzione, del parallelo decremento del consumo, del modesto flusso di export verso i paesi terzi.

L'incremento della produzione, invero, lo si deve forse più all'aumento delle rese unitarie che all'espansione della superficie coltivata.

La riduzione del consumo si mostra particolarmente accentuata proprio nei paesi forti produttori e consumatori: tra gli anni 1972 e 1979 il consumo medio pro capite annuo di vino è passato da 101 a 89 litri in Italia e da 108 a 96 litri in Francia. In tutta la CEE il consumo medio pro capite di vino è attualmente di 49 litri. Si tratta di un livello di consumo assai modesto, specie in considerazione del fatto che la Comunità nel suo insieme è forte produttrice di vino. Il fatto è però che la «tassa di accisa» sul vino è molto elevata (mentre è molto bassa quella sulla birra), in particolare nel Benelux, in Danimarca e nel Regno Unito; ciò porta il prezzo del vino a valori alti e non ne incoraggia ovviamente il consumo. Ove le accise venissero fortemente ridotte - se non proprio eliminate -, come si sottolinea da più parti, la domanda di vino da pasto nella Comunità aumenterebbe di certo in misura sensibile.

Anche le esportazioni nei paesi terzi stanno segnando il passo. In realtà il volume di export è aumentato negli ultimi anni, specie negli Stati Uniti, in Canada, in Svizzera, e più di recente nell'Unione Sovietica, ed è aumen-

tato in particolare l'export di vino italiano; ma, come si è detto, le esportazioni verso i paesi extracomunitari sono ancora modeste, a causa sia delle non poche deficienze che caratterizzano - in Italia assai più che altrove - le fasi di trasformazione e di commercializzazione, sia, almeno per alcuni vini, della mancanza o insufficienza di azioni promozionali e pubblicitarie.

In questo contesto di squilibrio tra offerta e domanda di vino nella Comunità, squilibrio che potrà assumere dimensioni più esasperate con l'inserimento nella CEE della Spagna, della Grecia e del Portogallo (tutti paesi produttori di vino), la Commissione ha proposto al Consiglio, nel 1978, un «programma d'azione 1979-85» tendente all'«instaurazione progressiva dell'equilibrio sul mercato vitivinicolo». Tale programma, dopo lunghi dibattiti, è stato tradotto in nove Regolamenti approvati dal Consiglio dei ministri della CEE il 18 febbraio di quest'anno. Essi sostanziano il piano vitivinicolo comunitario 1980-85 e stabiliscono misure di mercato, strutturali e di gestione.

L'obiettivo di fondo del «pacchetto» è quello di perseguire un riequilibrio del rapporto tra produzione e consumo con misure tendenti soprattutto al controllo della produzione. Sarebbe stato bene, invece, che il nuovo «pacchetto vitivinicolo» avesse anche mirato, tramite efficaci misure, ad incoraggiare i consumi nell'ambito della CEE e fuori di essa, ed a superare l'attuale eccezionale pesantezza del mercato vinicolo (tutto ciò sarebbe stato di grande utilità per l'Italia).

In considerazione della filosofia di base del nuovo piano vitivinicolo comunitario e dei suoi obiettivi primari, trascureremo, per evidenti ragioni di spazio, le misure di mercato e di gestione, per concentrare l'attenzione sulle più rilevanti misure strutturali. Queste ultime sono stabilite dai Regolamenti n. 454-80, 456-80, 457-80, 458-80.

Le misure strutturali tendono sostanzialmente a mettere in atto un processo di riequilibrio dell'offerta alla domanda e a maggiormente qualificare la complessiva produzione vinicola. Esse riguardano pertanto: 1) il regime degli impianti; 2) l'abbandono temporaneo e definitivo di superfici vitate e la rinuncia al reimpianto; 3) la ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive.

Riguardo al regime degli impianti si introduce la definizione dei criteri necessari per stabilire la vocazione viticola della Comunità. Quest'ultima viene diversificata in tre categorie, nella prima delle quali si devono comprendere le superfici idonee alla produzione di v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni determinate), mentre per quanto concerne l'assegnazione di un terreno alla

seconda e alla terza categoria si demanda la competenza dell'atto classificatorio agli Stati membri, da esercitare al momento in cui essi vengono interessati dalle singole richieste di autorizzazione per nuovi impianti (se ammessi) o per ristrutturazioni.

Ciò significa che non si mira alla costruzione di una carta generale della vocazione viticola della superficie coltivata o coltivabile dalla CEE. Sarebbe questa, del resto, un'impresa ardua, da attuare in tempi molto lunghi. Significa piuttosto che, con la suddetta classificazione, si intende mettere ordine nel settore tramite l'azione operativa tendenzialmente uniforme degli Stati membri.

Per quanto riguarda, più in particolare, i nuovi impianti viticoli, viene stabilito il loro divieto fino al 30 novembre 1986. Sono però previste eccezioni per gli impianti destinati alla produzione di v.q.p.r.d., per le superfici destinate alla coltura di viti madri di portinnesto, per gli impianti destinati a sostituire superfici vitate interessate ad esproprio per causa di pubblica utilità o a misure di ricomposizione, per i nuovi impianti da attuare in esecuzione di piani di sviluppo aziendale (direttiva CEE n. 159-72), per le superfici destinate alla sperimentazione viticola.

Il divieto di nuovi impianti non si applica inoltre alle superfici destinate alla produzione di varietà di uve da tavola.

I reimpianti di viti sono consentiti soltanto quando gli interessati (persone fisiche o giuridiche o associazioni) dispongono di un diritto di reimpianto. Il quale può essere acquisito o sulla base del Regolamento comunitario in questione (Regolamento n. 454-80, allegato IV bis) oppure in base ad una precedente legislazione nazionale. Tuttavia, «a titolo transitorio, i produttori degli Stati membri la cui legislazione nazionale non prevedeva, alla data del 27-5-1976, diritti di reimpianto (è il caso dell'Italia), e che hanno proceduto ad una estirpazione di viti debitamente provata e attestata dallo Stato membro interessato, dopo tale data possono essere autorizzati ad effettuare, entro il 27-5-1984, un impianto di viti su una superficie di coltivazione effettiva equivalente a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione alle condizioni fissate dal presente Regolamento».

Il nuovo pacchetto vitivinicolo comunitario, sempre al fine di diminuire il potenziale viticolo, prevede anche premi di abbandono temporaneo e definitivo di superfici vitate, nonché premi di rinuncia al reimpianto. Evidentemente la riduzione della produzione dovrà riguardare soltanto i vini di qualità inferiore. All'abbandono saranno pertanto interessate le zone viticole meno vocate, ossia quelle classificate di 2^a e 3^a categoria, e non anche quelle più vocate della 1^a categoria.

Il premio di abbandono temporaneo, valevole fino alla campagna 1986-87 è concesso per l'abbandono temporaneo della viticoltura nelle superfici classificate nelle categorie 2^a e 3^a, coltivate con varietà di uve da vino. L'importo del premio varia con la produttività: 1.813 ECU/ ha (pari a circa 2 milioni di lire) per le superfici vitate a scarsa produttività; 2.418 ECU/ ha (pari a circa 2,7 milioni di lire) per le superfici a produttività media; 3.022 ECU/ ha (pari a circa 3,3 milioni di lire) per le superfici vitate ad alta produttività.

Il premio di abbandono definitivo, valevole dall'inizio dell'applicazione del Regolamento (n. 456-80) fino alla campagna viticola 1994-95, è concesso per l'abbandono definitivo della viticoltura (anche perdita del diritto di reimpianto quindi) nelle superfici che hanno beneficiato del premio di abbandono temporaneo o del premio di cui al Reg. n. 1163-76, nelle superfici vitate che non sono più coltivate o hanno produttività molto bassa, nelle superfici utilizzate come vigneti di piante madri. L'importo del premio di abbandono definitivo è fissato in 2.418 ECU/ ha (circa 2,7 milioni di lire).

È pure stabilito un premio *ad hoc* per la rinuncia al diritto di reimpianto - di cui prima si è parlato - pari a 800 ECU/ ha.

Le misure strutturali del piano vitivinicolo comunitario prevedono, infine, la ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive (Reg. n. 458-80).

Il progetto di operazioni collettive di ristrutturazione del vigneto viene inteso come qualsiasi progetto di reimpianto di viti realizzato da imprenditori agricoli nell'ambito di un contratto vincolante stipulato tra loro. Tuttavia, il progetto può comprendere anche nuovi impianti qualora essi risultino tecnicamente indispensabili per rendere più efficaci le misure di ristrutturazione. Tali nuovi impianti però non possono superare il 10% del totale delle superfici ristrutturate, le quali sono state fissate per tutta la CEE in 223.800 ettari.

Contrariamente alle operazioni di abbandono che, come si è visto, devono interessare le zone meno vocate alla viticoltura (categorie di terreni 2^a e 3^a), le ristrutturazioni dei vigneti su basi collettive possono essere fatte soltanto su superfici classificate di 1^a e 2^a categoria. Ciò per l'evidente ragione che con queste ultime iniziative si tende a migliorare, in quantità e qualità, la situazione produttiva della viticoltura attualmente e potenzialmente migliore, e ad elevare in maniera duratura le condizioni di lavoro nelle aziende interessate e i redditi degli addetti. Tanto è che ogni progetto di operazioni collettive di ristrutturazione deve interessare: a) per i v.q.p.r.d., una superficie minima ristrutturata che garantisca i miglioramenti produttivi e di reddito di cui si

è appena detto; per i vini da tavola, una superficie vitata ristrutturata non inferiore a 100 ettari costituita da vigneti singoli non inferiori a 2 ettari.

L'aiuto alla ristrutturazione è fissato dagli Stati membri tra un minimo di 2.418 e un massimo di 3.022 ECU/ha.

L'esame degli aspetti principali delle misure strutturali del piano vitivinicolo comunitario conferma che la CEE considera eccedentario il settore vitivinicolo e ritiene di riequilibrare domanda e offerta di vino nella Comunità tramite la riduzione della produzione. Nel contempo mira al miglioramento della qualità attraverso il potenziamento delle aree vocate (per lo più di collina) e l'abbandono della viticoltura nelle aree meno vocate di pianura e con alternative produttive.

Una tale impostazione non è forse da ritenere sfavorevole per la Comunità nel suo insieme, mentre è da giudicare piuttosto sfavorevole per l'Italia.

Nel nostro paese il settore vitivinicolo riveste una notevole importanza economica. In più, fatto molto importante, nella bilancia commerciale agricolo-alimentare, che registra deficit di entità crescente, l'export-import di vino rappresenta una delle poche voci con saldi fortemente positivi. E la riorganizzazione del settore, specie nelle fasi di trasformazione e di commercializzazione, e le iniziate campagne pubblicitarie anche in paesi extra-comunitari, possono realisticamente far pensare ad un miglioramento di tale situazione nel medio periodo. Una sensibile riduzione della produzione non sarebbe pertanto auspicabile.

Nella CEE il vino si produce in rilevante quantità soltanto in Italia e in Francia. E nella CEE il consumo pro capite di vino è tuttora, come abbiamo visto, molto modesto. Senza voler pensare a particolari tipi di incentivazione dei consumi (peraltro fuori luogo in un'epoca in cui si cerca di combattere l'alcolismo), questi potrebbero raggiungere livelli accettabili e non dannosi alla salute solo se venisse a cessare la guerra che con le elevate accise in alcuni paesi comunitari si fa al consumo di questo prodotto. Nè va trascurato che per il settore vinicolo si potrebbero mettere in atto misure di mercato, all'interno della CEE e con i paesi terzi, vicine a quelle operanti per altri settori. I sostegni del mercato vinicolo sono infatti modesti. Basti pensare, al riguardo, che per il vino, nel 1978, la spesa del FEAOG-Garanzia è stata pari al 2,8% della spesa totale di tale sezione, mentre per i prodotti lattiero-caseari, nello stesso anno, la spesa del FEAOG-Garanzia è risultata pari al 36,4% del totale.